



REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza numero 16 /2020

Oggetto: Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale", in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" come convertito nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;

VISTA l'ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 del Presidente della Giunta regionale, recante misure di contenimento del contagio e di gestione dell'emergenza e le successive note esplicative del 25 e 27 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

Visti i successivi DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020;

Visto il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19";

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19";

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19";

Visto il DPCM 1 aprile 2020;

CONSIDERATO:

- Che con Ordinanza n. 9 del 20 marzo 2020, si era disposto quanto segue:

1. ai Sindaci dei Comuni liguri di individuare i luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DPCM 9 marzo 2020;
2. nei luoghi individuati dai Sindaci, nel periodo intercorrente tra le ore 00,00 di sabato 21 marzo 2020 e le ore 24 di venerdì 3 aprile 2020, il divieto della presenza e degli spostamenti di persone fisiche, secondo le modalità e nell'arco temporale stabilito dai sindaci stessi con proprie ordinanze;
3. di vietare, dalle ore 00,00 di sabato 21 marzo 2020 alle ore 24 di venerdì 3 aprile 2020, lo spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio, presso le seconde case.

RICHIAMATO L'Art. 3 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, il quale stabilisce che:

“1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente”.

CONSIDERATO che il D.P.C.M. 1 aprile 2020 all'art. 1 comma 1 ha esteso l'efficacia delle disposizioni dei precedenti DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, di quelle recate dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall'Ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 marzo 2020, fino al 13 aprile 2020;

CONSIDERATO:

- che l'art. 1 comma 1 lett. b) del DPCM 22 marzo 2020, confermato nella sua efficacia dall'art. 1 del DPCM 1 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020, dispone che *“è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole «. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse;*
- che l'art. 1 comma 2 del DPCM 9 marzo 2020, il quale dispone il divieto di assembramenti, è tutt'ora in vigore;

Ritenuto pertanto che le disposizioni dell'Ordinanza n. 9 del 20 marzo 2020 debbano essere rivalutate, alla luce del quadro normativo sopra rappresentato;

Ritenuto pertanto di disporre quanto segue:

- a) di confermare, con efficacia dalle ore 00.00 di sabato 4 aprile 2020, fino alle ore 24 di lunedì 13 aprile 2020, le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 dell'Ordinanza n. 9 del 20 marzo 2020;

- b) di vietare, dalle ore 00.00 del 4 aprile 2020, fino alle ore 24 di lunedì 13 aprile 2020, lo spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio, presso le seconde case allocate nello stesso Comune, essendo già imposto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DPCM 22 marzo 2020, confermato nell'efficacia dal successivo DPCM 1 aprile 2020, il divieto di spostamento tra comuni diversi

RITENUTO che sussistano le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati a tutela dell'Igiene e della Sanità pubblica;

Per le motivazioni di cui in premessa

ORDINA

1. ai Sindaci dei Comuni liguri di individuare i luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DPCM 9 marzo 2020;
2. nei luoghi individuati dai Sindaci, nel periodo intercorrente tra le ore 00,00 di sabato 4 aprile 2020 e le ore 24 di lunedì 13 aprile 2020, saranno vietati la presenza e gli spostamenti di persone fisiche, secondo le modalità e nell'arco temporale stabilito dai sindaci stessi con proprie ordinanze;
3. di vietare, dalle ore 00.00 di sabato 4 aprile 2020, fino alle ore 24 di lunedì 13 aprile 2020, lo spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio, presso le seconde case allocate nello stesso Comune, essendo già imposto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DPCM 22 marzo 2020, confermato nell'efficacia dal successivo DPCM 1 aprile 2020, il divieto di spostamento tra comuni diversi.

MANDA

Ad Alisa e alle altre Aziende ed Enti del Sistema Sanitario Regionale per l'esecuzione

Ai Sindaci dei Comuni liguri

Ai Prefetti per quanto di competenza

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, Lì 3 aprile 2020


GIOVANNI TOTI